



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni ”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, recante l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

VISTO l’articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l’allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;

VISTO ancora l’articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con gli altri ministri interessati, l’utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 con cui si approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 concernente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165, ed in particolare l'articolo 6, il quale dispone che le somme trasferite alla società sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 15/BIL del 22 febbraio 2022, che assegna la somma di euro 90.750.000,00 al capitolo 846, “Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, iscritto nel Centro di responsabilità n.17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale ha disposto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9 comma 4, che ha disposto che la dotazione del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse incrementata di 20 milioni euro per l'anno 2022;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in particolare l'articolo 5 comma 5 che ha disposto che la dotazione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, venisse ridotta di un milione di euro per l'anno 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare l’art. 7, comma 3, che ha disposto che la dotazione del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse ulteriormente incrementata di 40 milioni euro per l’anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2022, ai sensi del citato art. 1, comma 369 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, registrato in Corte dei conti in data 30 maggio 2022 al numero 1348;

CONSIDERATO che sempre il suddetto decreto del 19 maggio 2021 ha previsto che in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori fossero destinati contributi per un totale di euro 47.000.000;

CONSIDERATO che, così come previsto dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, con successivo decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport vengono definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione;

RITENUTO pertanto di procedere all’emanazione del predetto decreto attuativo

DECRETA

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 47.000.000 in favore dei gestori di impianti natatori.

Art. 2

(Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo in favore dei gestori di impianti natatori)

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
4. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 5.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, certifica il numero di tesserati dell'Associazione o Società sportiva richiedente il contributo, ne attesta l'iscrizione al Registro di cui all'art. 2 comma 1, e redige un prospetto sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento nei termini di cui al successivo articolo 5.
6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5, la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.

Art. 3

(Presupposti oggettivi)

1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
 - a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022.
 - b) la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
 - c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

- d) presentazione dei documenti attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all'articolo 2, comma 1;
 - e) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità.
2. Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, detenessero più piscine nel medesimo impianto natatorio, mentre sarà considerato l'insieme delle piscine (vasche) nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, detengano più impianti natatori anche polivalenti.

Art. 4

(Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)

1. Il contributo di cui all'art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 4:
- a) euro venticinquemila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;
 - b) euro quarantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;
 - c) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri;
 - d) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
 - e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all'art. 3 comma 1, pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse;
 - f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l'utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d). Per essere ammessi all'assegnazione del contributo di cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. L'idoneità dell'Associazione o Società Sportiva al requisito di cui alla presente lettera deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
3. I soggetti destinatari del presente decreto dovranno inoltrare domanda secondo quanto previsto al successivo articolo 5. I beneficiari dei contributi di cui al DPCM 28 gennaio 2022 dovranno inviare esclusivamente la documentazione relativa alle variazioni intervenute in relazione al presente decreto.
4. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto della somma totale messa a disposizione.

Art. 5 (Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive agli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento per lo sport.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno presentare i prospetti di cui all'articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

Roma,

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO